

Cell. 3208937832 – e-mail: lombardia@snadir.it **ALL'ALBO SINDACALE****DOMANDE PART TIME
DOCENTI DI RUOLO IRC**

Scade il **15 marzo 2016** il termine per presentare le domande per il part-time per l'anno scolastico 2016/2017 (interessa anche i docenti di religione di ruolo).

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all'Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).

I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all'accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

Per il personale docente di religione non è prevista l'acquisizione al SIDI delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Riguardo all'eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale di competenza. **La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all'Ordinario Diocesano.**
Www.snadir.it



www.snadir.it

Dottorato di ricerca agli incaricati annuali di religione: il Tribunale di Marsala condanna il MIUR a restituire le somme indebitamente trattenute

Il Tribunale di Marsala - con sentenza del 29 gennaio 2016 - ha accolto la tesi dello Snadir volta alla non discriminazione tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato ai fini dell'attribuzione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca .

La vicenda era sorta a seguito della domanda di congedo straordinario retribuito per il periodo dal 3.10.2012 al 30.6.2013 per svolgere un dottorato di ricerca presentata da un'insegnante di religione incaricata annuale. Successivamente la docente si era vista attribuire un debito - relativo al predetto periodo - che il Mef aveva provveduto a recuperare prelevando mensilmente le somme dallo stipendio.

A seguito di ricorso il Giudice ha ritenuto che la norma del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca non esclude i dipendenti a tempo determinato e che gli artt. 18 e 19 del CCNL dispongono espressamente la concedibilità da parte dell'Amministrazione del predetto congedo anche agli incaricati annuali di religione. Il Giudice ha, infine, condannato il Miur a restituire alla ricorrente l'intero importo, con l'aggiunta degli interessi legali da ogni singola mensilità al saldo, e gli ha ordinato per l'avvenire di effettuare ritenute a tale titolo.

La Sentenza del Tribunale di Marsala conferma l'orientamento già espresso da altri Tribunali (Busto Arsizio, Caltagirone e Verona) sulla stessa questione; si tratta quindi di un ulteriore riconoscimento della nostra interpretazione estensiva della norma - volta ad attribuire il diritto a tutti, senza "alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari" - che conferma l'impegno dello Snadir accanto ai colleghi per la tutela dei loro diritti.

**LE SEGRETERIE SNADIR
LOMBARDIA**

Bergamo: Giuseppe Favilla

e-mail bergamo@snadir.it

Brescia: Costy Barra

e-mail: brescia@snadir.it

Cremona, Sara Pisani

e-mail: cremona@snadir.it

Milano: Massimo Oldrini

e-mail: milano@snadir.it

Mantova: Pina Sepe

e-mail: mantova@snadir.it

Pavia: Cristina Rovati

e-mail: pavia@snadir.it

Varese: Anna Maria Rapetti

e-mail: varese@snadir.it